

Allegato 7



PERNA ECOLOGIA® S.p.A.
SERVIZI ECOLOGICI E CONSULENZA
a Socio Unico

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

ALLA REGIONE CAMPANIA

UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

CUP – 9677- OSSERVAZIONI A SEGUITO DI PARERE NEGATIVO

ESPRESSO DAL COMUNE DI MARIGLIANO E DALL'ASL NAPOLI 3

SUD

La Società Perna Ecologia S.p.A. (P.IVA 05233310639) con sede in San Vitaliano (NA) Via Provinciale per Nola n. 15, in persona dell'Amministratore Unico, **sig. Fabio MORETTI**, con riferimento al parere del Comune di Marigliano in data 11.03.2024 e dell'ASL Napoli 3 Sud in data 11.03.2024, in termini negativi, nel corso della Conferenza di Servizi del 12/03/2024, in sede di PAUR per lo stabilimento di Marigliano in via Ponte delle Tavole, rappresenta.

I – SUL PARERE NEGATIVO DEL COMUNE DI MARIGLIANO

Il Comune di Marigliano, in data 11.03.2024, ha espresso parere contrario alla approvazione di variante sostanziale per un preesistente impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (di Perna Ecologia S.p.A.) deducendo:



RATING LEGALITÀ
★★

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

- che sussiste un presunto contrasto con il PUC che in Zona “*Sedi di attività produttive e turistico-ricettive esistenti*” non consentirebbe attività produttive insalubri e nocive di I e II classe, ai sensi del D.M. 5.09.1994;
- che le attività esistenti sono sottoposte a verifica di compatibilità, per quanto concerne il rumore, il traffico e l’inquinamento, da parte degli organi di controllo (art. 53 co. 2 NTA PUC);
- che il PUC di Marigliano sarebbe stato approvato per quanto concerne la componente strutturale, con preclusione di rilascio dei pp.d.cc. prima della approvazione della componente programmatica;
- che qualora l’impianto in questione ricadesse nell’ambito del PIP non sarebbe assentibile per il divieto di opere di rilevante impatto ambientale, assoggettate a VIA, che è stato inserito nelle aree del PIP.

Ma tali motivi non sono condivisibili.

1.1 – Il procedimento PAUR, prima di tutto, comporta variante dello strumento urbanistico locale.

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

Un eventuale (insussistente) contrasto urbanistico, dunque, non è ex se ostativo per l'intervento controverso, ove si consideri il regime speciale del PAUR che, per la sua incidenza, integra variante ai Piani Urbanistici Comunali e, dunque, non incontra alcun limite formale nella disciplina dei Piani vigenti.

1.2 – La variazione, in ogni caso, è conforme con la disciplina urbanistica vigente.

L'art. 53 co. 8 delle NTA del PUC ha sancito: *“in caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività legittimamente esistente, resta confermata la destinazione urbanistica della zona in oggetto, per la quale si ammettono, con esclusione di attività produttive insalubri e nocive di I e II classe...”*

Il tenore letterale di tale disposizione (che il parere negativo richiama solo in parte) è chiaro e lineare nel senso che il divieto di attività insalubri (di I e II classe) operi solo per nuovi insediamenti in sostituzione di preesistenti attività, cessate o delocalizzate e non anche (e ciò è rilevante) per gli adeguamenti di impianti preesistenti.

1.3 – Del tutto pretestuoso, subito dopo, il richiamo della necessità di

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

una verifica di compatibilità in tema di rumore, inquinamento e traffico (art. 53 co. 2 NTA) per attività produttive preesistenti.

Tale disposizione non introduce divieti, ma si limita a prescrivere adeguamenti dell'impianto, in caso di accertate criticità, in tema di rumore, inquinamento e traffico, nella specie, escluse dalle competenti autorità di settore.

Di guisa che non sussiste divieto e nessuna attività di adeguamento va pertanto posta in essere.

1.4 – La approvazione della componente strutturale del PUC, ancora, non preclude il rilascio dei pp.d.cc. (recte: di titoli edilizi), prima della approvazione della componente operativa non essendo ammissibile introduzione di atipiche misure di salvaguardia che esulano dal novero di quelle regolate dall'art. 10 LRC 16/2004 (1 anno dalla adozione del PUC).

L'intervento controverso, in ogni caso, verrà approvato con rilascio del PAUR (art. **27bis** D.Lvo 152/2006) e, dunque, soggiace ad un regime speciale che non incontra limiti con la normativa del PUC.

1.5 – L'impianto controverso non ricade, per finire, in area PIP e non

sussiste contrasto con le relative disposizioni, fermo restando, come si è visto, lo *jus variandi* connaturato con l'approvazione del PAUR.

II – SUL PARERE NEGATIVO DELLA ASL NAPOLI 3 SUD

L'A.S.L. Napoli 3 Sud, a sua volta, in data 11.03.2024, ha espresso un parere negativo “agitando” questioni in tema:

- di urbanistica ambientale;
- di impatto sanitario;
- di incidenza rischio incidenti rilevanti ed incendio;
- di traffico veicolare;
- di matrice suolo.

Ma tali rilievi sono destituiti di qualsiasi fondamento.

2.1 – Una premessa è doverosa.

L'A.S.L. non si è costituita, nel precedente giudizio davanti al TAR, che venne proposto dal Comune di Marigliano contro il D.D. 11/2017, di rilascio dell'Autorizzazione Ambientale, per impianto preesistente di Perna Ecologia, definito con sentenza favorevole n. 3086/2020.

Tale circostanza è del tutto irrilevante e non può essere utilizzata, in

modo strumentale, per sottrarsi al giudicato.

L'A.S.L. NA3 Sud, infatti, ancorché non si sia costituita, era parte intimata di tale giudizio.

La decisione n. 3086/2020, pertanto, che ha validato il D.D. 11/2017, accertando la destinazione industriale dell'area in cui l'impianto ricade (per effetto del D.D. 25/2002 che approvò, a suo tempo, il progetto con carattere di variante urbanistica semplificata) e la carenza di preclusioni localizzative di impianto insalubre, a poca distanza dal centro abitato, è passato in giudicato anche per Codesta A.S.L..

2.2 – Davvero è pretestuoso il richiamo ad un'ulteriore decisione del C.d.S. (Sez. V) n. 3014/2019 che non è pertinente.

Tale decisione è stata resa tra diverse parti, riguarda un impianto diverso, da realizzare in area agricola (e non un impianto preesistente in zona industriale), per il quale si ritiene non dimostrata l'assenza di elementi di pregiudizio ambientale (esclusi invece dalle Autorità competenti per lo stabilimento di Perna Ecologia).

Si tratta, dunque, di una decisione, resa in una distinta fattispecie, il cui richiamo è “*inutiliter*”.

A – SULLE QUESTIONI URBANISTICHE

2.3 - L'ASL si è limitata a dedurre generici rilievi di carattere urbanistico, senza specificare eventuali ricadute negative, sotto il profilo igienico-sanitario.

I rilievi, pertanto, esulano dall'ambito di competenza della Autorità Sanitaria e si traducono in una indebita "**invasione di campo**".

2.4 – Le asserite ragioni di contrasto urbanistico, in ogni caso, non sussistono, come si è visto.

L'ASL Napoli 3 ha proceduto ad una lettura parziale e distonica dell'art. 53 co. 2 NTA del PUC.

Tale disposizione, per impianti esistenti, non ha vietato interventi di variante, ma piuttosto si è limitata a richiedere adeguamenti, in caso di accertata criticità su matrici rumore, inquinamento e traffico.

Non altro.

2.5 – Il PUC non ha previsto, inoltre, delocalizzazione delle industrie insalubri di I e II Classe, in area industriale.

L'impianto di Perna Ecologia ricade in area già industriale, come il TAR ha accertato con decisione 3086/2020, passata in giudicato.

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

2.6 - L'impianto come si è visto, non ricade in un'area PIP, con irrilevanza delle relative disposizioni di divieto di impianti assoggettati a VIA.

Fermo restando il regime speciale del procedimento di PAUR che prevale rispetto alla strumentazione urbanistica anche con efficacia di variante.

B – SULLE QUESTIONI SANITARIE

2.7 -La vicinanza dell'impianto al Comune di San Vitaliano, al centro abitato di Faibano, al centro abitato di San Vitaliano e ad un agriturismo è stata già ritenuta dal TAR, con decisione n. 3086/2020, non ostativa in carenza di comprovate ragioni di criticità sanitarie.

2.8 – E' del tutto inconferente, la circostanza che nel Comune di San Vitaliano sarebbero vietate industrie insalubri di I e II classe.

L'impianto ricade nel diverso Comune di Marigliano in cui simile divieto non sussiste.

2.9 – Quanto all'asserito rischio ambientale si osserva, in contrario.

IMPATTO SANITARIO:

L'impatto cumulativo del progetto, con il contesto esistente è stato trattato in apposita Sezione del SIA (pagine 371-380), in cui è stato definito il criterio di individuazione dell'ambito di influenza del progetto sulle differenti componenti ambientali:

- *l'ambito di influenza di emissioni di polveri viene determinato in relazione ai valori previsionali di dispersione attesi, determinati tramite l'ausilio del modello US-EPA, esposti al precedente punto 23; dalla tabella sopra esposta, emerge che entro un raggio di 150 m dalla fonte delle emissioni (costituita dagli impianti di trattamento) si abbia un impatto non significativo sull'atmosfera derivante dall'attività; la valutazione è stata tuttavia estesa ad un raggio di 200 m dalla fonte.*
- *l'ambito di influenza dei rumori prodotti dall'attività è stato determinato in relazione ai valori previsionali attesi, determinati tramite l'algoritmo di propagazione del rumore, tenuto conto dell'attenuazione sonora nella propagazione all'aperto e per l'interposizione di pareti perimetrali del lotto in cls, mostrando che tali valori già in prossimità della strada di accesso al lotto risulteranno entro i limiti di zona, riducendo a circa 100 m dalla fonte delle emissioni (costituita dagli impianti di trattamento) si abbia un impatto non*

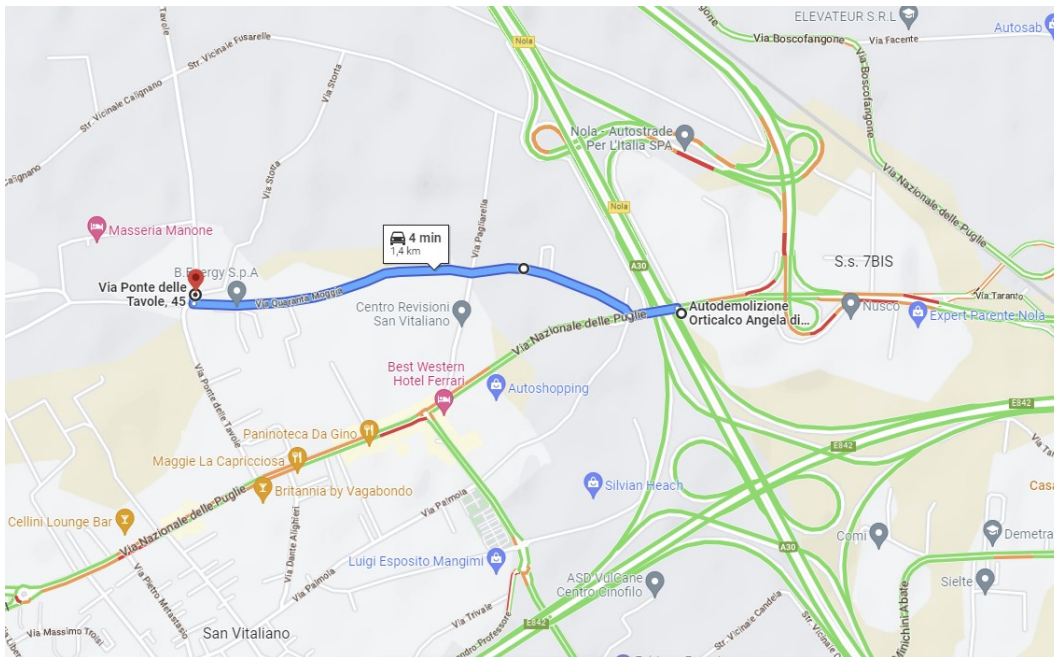
significativo sull'ambiente acustico; la valutazione è stata tuttavia estesa ad un raggio di 200 m dalla fonte; i valori misurati tengono conto del cumulo delle immissioni presenti in zona nei punti monitorati.



- *l'impatto sul traffico veicolare è stato invece esteso alle maggiori arterie stradali presenti, che risulteranno influenzate dal transito dei mezzi relativi alla logistica dell'impianto in progetto, costituite dall'autostrada A30 e dalla*

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

SS7bis, andando a valutare quanto l'impatto di progetto atteso vada a sommarsi con quello attualmente presente (ca. 1,5 km dalla fonte).



L'analisi dei dati attesi ha mostrato la compatibilità con l'ambito di influenza, per ciascuna componente ambientale, potenzialmente interessata; di seguito si richiamano le conclusioni, rinviando alla lettura del SIA per ogni ulteriore valutazione tecnica:

RUMORI:

Escludendo le immissioni acustiche dell'azienda proponente (rumore residuo) e, comparando tali valori con quelli calcolati tenendo conto delle immissioni

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

dell'azienda proponente (Leq post operam) si rileva che la valutazione di impatto acustico rispetto al rumore residuo mostra valori al di sotto del limite di norma.

N.B. i valori indicati tengono conto del cumulo delle immissioni presenti in zona nei punti monitorati.

TRAFFICO VEICOLARE:

Emerge come i valori riportati rispetto a quelli di progetto siano decisamente maggiori, comportando un apporto trascurabile al potenziale inquinamento generabile dall'incremento del traffico veicolare indotto dal progetto in esame.

PRODUZIONE DI EMISSIONI:

(parametri analizzati: polveri, COV, CO₂, NO_x)

Emissioni da traffico veicolare:

Emergono pertanto variazioni trascurabili in relazione al contesto di inserimento.

In merito a tale aspetto, è da rilevare la progressiva riduzione che si osserverà nel tempo della produzione di CO₂ e NO_x derivante dai trasporti in relazione alla transizione verso una mobilità più sostenibile, con le alimentazioni che stanno passando dal diesel e benzina verso l'elettrico e idrogeno e l'applicazione di normative sulle emissioni dai veicoli sempre più stringenti (Euro 6 e Euro 7);

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

pertanto, risulta ipotizzabile una ulteriore riduzione nel tempo rispetto a quanto sopra evidenziato.

Emissioni da attività:

Risulta evidente che, anche in tali condizioni cautelative, l'apporto dell'impianto sia trascurabile in merito agli effetti prodotti sull'ambito di inserimento.

In conclusione, le azioni di mitigazione implementate faranno sì che i potenziali disturbi all'ambiente esterno vengano abbattuti direttamente sul luogo di produzione e, comunque, entro il perimetro dell'impianto, non estendendosi in maniera significativa al di fuori, al fine di scongiurare un potenziale principio di sovrapposizione degli effetti con le azioni di disturbo potenzialmente provenienti dai siti vicini.

Circa la produzione di polveri PM10 e PM2.5 si evidenzia che le fonti principali di polveri fini sono due (Arpa Umbria):

- *fonti naturali:*
- *incendi boschivi*
- *[...]*
- *fonti antropogeniche:*
- *traffico veicolare, sia dei mezzi diesel che benzina*

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

- *uso di combustibili solidi per il riscaldamento domestico (carbone, legna e gasolio)*
- *residui dell'usura del manto stradale, dei freni e delle gomme delle vetture*
- *attività industriale*

Si evidenzia come la maggiore responsabilità sia imputabile al traffico veicolare; analizzando i dati (riportati nel SIA) del traffico veicolare nella zona di riferimento (pag. 376 del SIA) emerge una preponderanza di traffico di veicoli leggeri (riportati di seguito):

Staz.	SS	Ubicazione	leggeri	pesanti
15003	SS7BIS	Caivano	47.655	4.456
15035	SS7BIS	Marigliano	41.538	3.570
10008	SS7BIS	Acerra	38.473	3.212

Fonte Dati: bollettini TGMA ANAS per la SS 7 bis

Il traffico di mezzi pesanti in zona è responsabile del solo 8% del traffico registrato mentre ben il 92% è imputabile al traffico di veicoli leggeri.

Inoltre, il modesto incremento del traffico, previsto dal progetto, risulta trascurabile rispetto ai dati registrati (cfr. pag. 377 del SIA).

C – SULLE QUESTIONI DI PRESUNTA INCIDENZA RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI ED INCENDIO

Sede Legale ed Amministrativa: Via Provinciale per Nola, 15 - San Vitaliano (NA) - Tel. 081.519.70.51 Fax. 081.519.86.60
info@pernaecologia.it - www.pernaecologia.it



RATING LEGALITA



Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

L'attività non è soggetta alla normativa degli incidenti rilevanti (direttiva Seveso).

Si è redatto, in ogni caso, un apposito studio, da tecnico abilitato, che ha evidenziato la non applicabilità della direttiva, in relazione alle tipologie di rifiuti gestite ed alle lavorazioni.

La Società, poi, ha presentato progetto al competente ufficio Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli che, con provvedimento 11626 in data 28.02.2024, ha espresso parere favorevole, ai fini della sicurezza antincendio, escludendo rischi o pericoli.

D - SUL TRAFFICO VEICOLARE

La stima del traffico veicolare indotto dal progetto e dalle variazioni, rispetto allo stato attuale, è stata effettuata a partire dai dati di traffico veicolare registrato per la zona di inserimento (già sopra riportati).

L'ambito di valutazione dell'incremento di traffico è stato esteso *alle maggiori arterie stradali presenti, che risulteranno influenzate dal transito dei mezzi relativi alla logistica dell'impianto in progetto, costituite dall'autostrada A30 e dalla SS7bis, andando a valutare quanto l'impatto di progetto atteso vada*

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

a sommarsi con quello attualmente presente (ca. 1,5 km dalla fonte), quindi, non solo al Comune di Marigliano (come afferma l'ASL).

L'analisi di impatto ambientale ha riguardato, pertanto, sia l'impatto sul contesto locale, che quello più ampio di influenza dell'attività.

Quanto all'incremento di traffico veicolare derivante dalla variazione impiantistica, come si è specificato nel SIA e negli elaborati progettuali, il progetto di Perna Ecologia **persegue l'obiettivo di ottimizzazione dei trasporti presso gli impianti.**

Per tale ragione la ditta intende procedere all'implementazione della Sezione di valorizzazione dei rifiuti solidi e stoccaggio - pretrattamento liquidi, andando a creare delle strutture di stoccaggio e lavorazione che garantiscano, sia in termini di ricettività, che di successivo avvio presso gli impianti di destinazione, possibilità di ottimizzare i carichi (ad esempio mediante impiego di contenitori da 20-30 mc), differentemente dalla attuale configurazione.

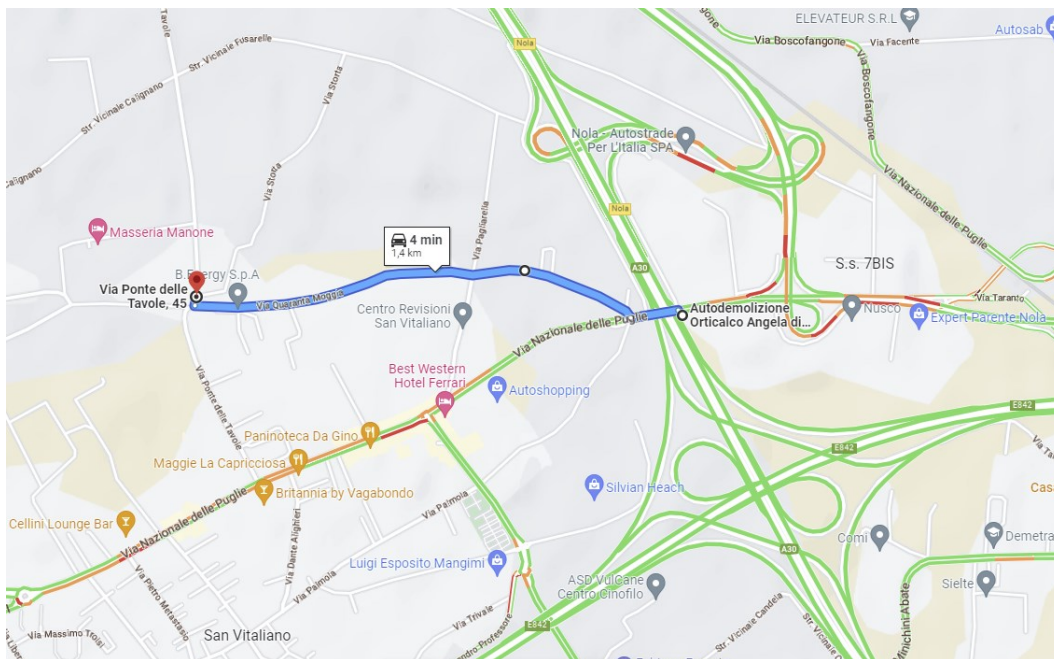
La stima di incremento di transiti per tale intervento, rispetto allo stato attuale, conduce ad un incremento di 7,78 transiti/giorno (meno

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

di un automezzo ogni ora), che è un valore ampiamente trascurabile rispetto al contesto di una Zona Industriale.

Si ricorda che l'ottimizzazione dei flussi è obiettivo oltre che di logica industriale (meno transiti con maggiore carico anziché più transiti a minore carico), anche ambientale, prescritto dal TUA (cfr. art. 195 comma 1 lettera e) del D.Lgs 152/02 e s.m.i..

La viabilità di accesso non riguarda la via Nazionale delle Puglie (se non in minima parte), ma la parallela viabilità secondaria (Via Quaranta Moggia), oggetto di ampliamento da parte del Comune di San Vitaliano, che conduce al nucleo industriale (di San Vitaliano) ed all'impianto di Perna Ecologia, rendendo tale impianto agevolmente collegato alla Autostrada A30 ed alla SS 7 bis.



Il criterio localizzativo degli impianti di trattamento rifiuti (sul traffico urbano dei comuni) è regolato in sede di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con preferenzialità della localizzazione degli **impianti in Zona Industriale proprio per la prossimità alla viabilità extraurbana** (cfr. Piano Regionale Gestione Rifiuti).

Ecco perché il parere negativo della A.S.L. si scontra contro il Piano Regionale Gestione Rifiuti che, viceversa, ha prescritto la localizzazione degli impianti in area industriale ed in prossimità di viabilità extraurbana.

E tale disciplina è sicuramente prevalente rispetto a quella dei Piani Urbanistici Comunali.

E– SULLA MATRICE SUOLO

L'ASL Napoli3 Sud, per quanto concerne la matrice suolo, si è limitata a dedurre indimostrate ragioni di rischio.

Si tratta di argomenti generici, all'evidenza, non sorretti da alcun supporto tecnico e, dunque, non idoneo a legittimare il contrario parere della A.S.L. Napoli 3.

Tali argomenti, per di più, sono smentiti:

- dall'ARPAC, che ha rilasciato parere favorevole, per la matrice suolo escludendo profili di rischio;
- dall'EIC, che ha espresso parere favorevole, escludendo qualsiasi rischio per lo scarico delle acque.

Va aggiunto:

- che le attività saranno svolte su una area totalmente pavimentata, con pavimentazione industriale impermeabile;
- che eventuali sversamenti accidentali saranno convogliati da apposite linee di raccolta, in vasche a tenuta, con avvio ad

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

impianti autorizzati;

- che le dotazioni escludono contaminazione di terreni agricoli;
- che il Piano di Indagini Preliminari, svolto da Perna Ecologia, nel rispetto delle Linee Guida Arpac e del D.Lgs. 152/06, dimostra chiaramente l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e delle acque sotterranee, evidenziando il rispetto dei valori “norma”;
- che, per finire, sono previste le misure di monitoraggio dello stato di pavimentazione e di tenuta delle vasche che garantiscono l'efficienza dei “presidi” ambientali.

Quanto ad una presunta diffusione di inquinanti, si rinvia alla lettura del punto 9 della Relazione R.CH.01 del 08.02.2024, pagine 17-22, in cui si effettua la stima di emissioni e valutazione della aerodispersione nelle aree limitrofe in cui si dimostra la compatibilità del quadro emissivo con l'ambito territoriale di interferenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si chiede la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, alla luce della prevalenza di pareri favorevoli, confidando nel rilascio del

Prot. 220/2024/FM del 22/03/2024

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ex art. 27 bis TUA.

San Vitaliano, 22/03/2024

Perna Ecologia S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dr. Fabio MORETTI

PERNA ECOLOGIA S.p.A.
Via Prov.le per Nola, 15
80030 San Vitaliano (Na)
L'Amministratore Unico

